

Preambolo

L'Associazione Italiana Maestri Cattolici –AIMC–, per la sua natura di soggetto sociale, è espressione della volontà di stare nei processi della storia secondo lo stile di solidarietà nella condivisa consapevolezza che l'educazione – campo privilegiato dell'impegno associativo – è bene comune e pubblico che esige corresponsabilità.

Vivere la complessità del tempo è, per l'AIMC, continua reinterpretazione della memoria per decifrare il presente e concorrere alla costruzione di futuro con la coscienza di essere porzione di società e porzione di Chiesa.

Reinterpretare, decifrare, costruire sono tratti costitutivi dell'Associazione che, per diventare pensieri ed azioni di speranza in termini professionali, sociali, politici ed ecclesiali, si fanno Statuto.

Democrazia, prossimità e dialogo sono valori attraverso i quali l'Associazione rende visibili i propri significati solidali che mobilitano responsabilità e senso di appartenenza, rendendo ciascuno protagonista partecipe. Il socio è persona che fa cammino condiviso in un'associazione “di scelta” che diventa impegno per una diffusa e qualificata presenza nello scambio cooperativo e solidale. Impegno che nasce dall'aula e si amplia all'intero sistema scolastico nelle dimensioni territoriale e nazionale.

Aderire all'AIMC è:

- favorire lo sviluppo culturale, sociale ed etico delle professioni nella scuola dell'autonomia, costruite nella ricerca di formatività, generatività, riflessività, collegialità; impegnate ad interpretare le domande dei contesti



globale e locali; testimoniare nella dimensione/valore della competenza, vera *charitas* culturale e sociale;

- credere nella Scuola come luogo di vita e di apprendimento formativo, nella reciprocità per quanti la abitano, bambini ragazzi ed adulti;

- partecipare alla costruzione di un progetto culturale, aperto al dialogo con i diversi contesti e con i vari popoli, animato da volontà di confronto che è pensosità e fatica, ma anche gioia condivisa;

- rispondere alla vocazione educativa di cristiani laici che, nella competenza, si impegnano a rendere la scuola più fedele a se stessa, liberata da improprie percezioni di onnipotenza o di inutilità e liberante da dipendenze, da chiusure, da insignificanza etica;

- stringere un patto con gli altri soci e con l'intero organismo associativo per essere presenti in modo incisivo e qualificato nella scuola, nelle istituzioni, nella comunità sociale ed ecclesiale attraverso elaborazioni, azioni e stili contrassegnati da gratuità nello spendimento di sé.

I passi del cammino associativo trovano indirizzi, orientamenti e condizioni di fattibilità nello Statuto dove la dimensione istituzionale si connota di vitalità, flessibilità, interattività. Lo Statuto, quindi, configura una struttura agile, generativa di responsabilità diffusa e si offre come carta identitaria da vivere.



Capo I

Natura, carattere, finalità

Art. 1

Natura

1. L'Associazione Italiana Maestri Cattolici è una libera e democratica associazione professionale che si costituisce tra insegnanti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici della scuola, statale e non statale, in servizio, aspiranti all'incarico e in pensione che intendono operare in solidarietà nella scuola e nella società secondo i principi del Vangelo.

Art. 2

Caratteri

1. L'Associazione – per il raggiungimento delle sue finalità e nello svolgimento delle sue attività – si fonda sulla libera partecipazione dei suoi iscritti ed opera con carattere di volontariato, mediante il servizio personale, spontaneo e gratuito dei suoi soci.
2. Essa ha struttura democratica e si governa secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. L'Associazione è soggetto di rapporti con istituzioni, enti e associazioni nella coerenza con i principi costitutivi e per il conseguimento delle finalità associative.
4. Essa è autonoma di fronte a qualsiasi organizzazione o gruppo politico, sindacale, professionale.



Art. 3

Finalità

1. L'Associazione persegue la formazione in servizio, l'aggiornamento e il supporto all'attività professionale per i soci e per tutti i docenti e dirigenti della scuola statale e non statale, educatori, operatori della formazione professionale in ambito educativo-scolastico, in servizio, aspiranti all'incarico e in pensione, che aderiscono alle iniziative proposte dall'AIMC.
 2. L'Associazione, partecipando all'azione missionaria della Chiesa secondo la vocazione del cristiano laico, promuove:
 - la formazione dei soci, tesa alla qualificazione della loro professionalità nella dimensione umana, culturale, professionale specifica, morale, sociale, sindacale, religiosa;
 - la partecipazione dei soci come iniziativa culturale e politico-professionale, nella gestione democratica delle istituzioni scolastiche e negli organismi professionali; animazione culturale e professionale all'interno della scuola e delle istituzioni educative;
 - la partecipazione alla vita della comunità ecclesiale;
 - il servizio nel campo dell'educativo sociale, anche mediante la collaborazione con le associazioni di volontariato che in esso operano e, in generale, con gli enti del terzo settore;
 - la ricerca in ordine ai problemi educativi, all'innovazione educativo scolastica, allo sviluppo
- 

della professione, alle politiche per l'educazione e per la scuola;

- la partecipazione alla vita sociale, all'attività sindacale, all'associazionismo scolastico ed educativo internazionale;

- la qualificazione e lo sviluppo dell'iniziativa professionale nel campo dell'educazione permanente.

Art. 4 **Attività**

1. L'Associazione esplica la sua attività, senza fini di lucro, mediante iniziative e servizi promossi dai suoi organi centrali e periferici.
2. L'Associazione nell'ambito delle sue finalità, per il sostegno delle sue iniziative, svolge altresì attività editoriali relative alle problematiche professionali, educative, sociali.
3. Per la realizzazione e la gestione di specifiche iniziative, l'Associazione si avvale della Fondazione AIMC Onlus, nonché dell'Ente Cooperativo per la Gestione di Servizi Educativo-Scolastici (Ecoges) a responsabilità limitata, promosso dalla stessa Associazione.
4. L'Associazione può svolgere attività integrative di quelle sopra indicate, se ad esse strettamente connesse o accessorie per la realizzazione delle finalità statutarie.



Art. 5

Giornale “Il Maestro”

1. Organo ufficiale dell’Associazione è il periodico “Il Maestro” pubblicato a cura dell’Associazione stessa, distribuito ai soci gratuitamente e pubblicato sul sito.

Capo II

Soggetto associativo

Art. 6

Aspetti specifici

1. L’Associazione opera con le sue diverse articolazioni su tutto il territorio nazionale e ha la sua sede centrale in Roma, in Clivo di Monte del Gallo n. 48.
2. L’Associazione non ha scopo di lucro e ha natura culturale e professionale, di formazione e di promozione della persona e delle comunità.
3. L’Associazione offre un servizio agli associati anche in ordine all’applicazione dei contratti e della legislazione sul lavoro, nonché alla preparazione e partecipazione ai corsi e concorsi per l’accesso ai ruoli del personale scolastico.



Capo III

Soci

Art. 7

Profilo del socio

1. Sono soci o possono divenire soci dell'Associazione coloro i quali hanno o hanno avuto i requisiti di cui all'art. 1
2. Il socio AIMC, in coerenza con l'art. 1 e l'art. 11, è persona disposta a percorrere con altri soci un cammino di crescita nella:
 - testimonianza di impegno democratico, di passione educativa, di sensibilità ecclesiale e interculturale;
 - consapevolezza che l'educazione è autentico servizio alla persona;
 - competenza professionale;
 - promozione di una positiva cultura di scuola;
 - assunzione del diritto-dovere di contribuire a far sviluppare la presenza dell'AIMC nel territorio in cui opera.

Art. 8

Adesione

1. L'associarsi è atto di libera e personale decisione da parte di coloro che, avendo i requisiti previsti dallo Statuto, presentano domanda di iscrizione ad una sezione dell'AIMC, dichiarando contestualmente di condividere le finalità dell'Associazione e di



impegnarsi ad osservarne lo Statuto e il Regolamento.

2. La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, fermo in ogni caso il diritto di recesso che il socio può formalizzare in qualsiasi momento e di cui il Consiglio di sezione prende atto.

Art. 9

Modalità di adesione

1. L'aspirante socio per aderire all'Associazione presenta domanda al Consiglio della Sezione afferente, di norma, la sua residenza o il luogo di esercizio della professione.
 2. Nel caso una Sezione AIMC non sia presente nel territorio di residenza o di esercizio della professione dell'aspirante socio, questi presenta domanda di adesione al livello territoriale superiore e, in sua mancanza, alla Segreteria nazionale che la indirizza alla sezione territorialmente più vicina.
 3. La domanda si intende accolta, salvo motivata non accettazione da parte del Direttivo di Sezione da comunicarsi all'interessato entro 15 giorni.
 4. Nel caso in cui la domanda non venga accolta, l'aspirante socio può presentare ricorso al Consiglio provinciale o, in caso di provincia mono-sezionale, al Consiglio regionale competente per territorio, che si pronuncia in via definitiva con decisione motivata.
- 

Art. 10

Quote associative

1. L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio nazionale con periodica determinazione. I soci possono, comunque, liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.
2. La quota o gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente Statuto; non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo; non sono divisibili o trasmissibili, né possono essere in qualsiasi maniera rivalutati.

Art. 11

Diritti e doveri dei soci

1. Il socio ha diritto a:
 - partecipare alla gestione democratica dell'Associazione, con l'esercizio libero e uguale dell'elettorato attivo e passivo, a norma del presente Statuto. In particolare, l'essere socio comporta il diritto di voto sia per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento sia per la nomina di tutti gli organi di governo dell'Associazione;
 - partecipare alle iniziative e attività formative, culturali e professionali, nonché avvalersi dei servizi promossi dall'Associazione e dagli organismi e soggetti strutturalmente collegati ad essa;



- ricevere il periodico dell'Associazione.

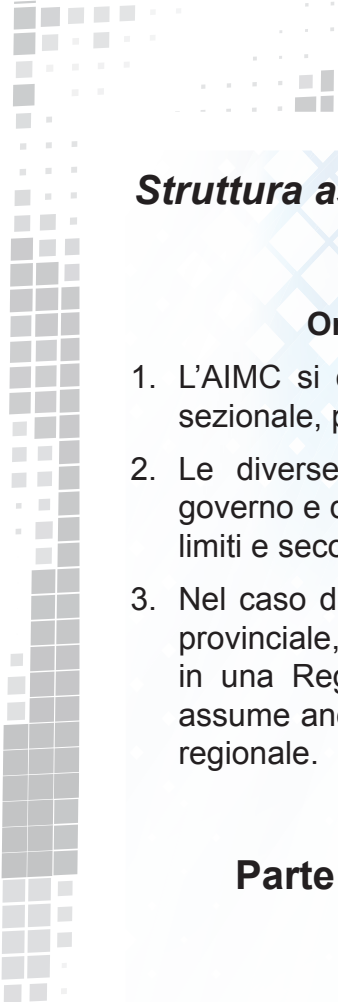
2. Il socio ha il dovere di partecipare alla proposta, elaborazione, realizzazione e diffusione delle iniziative associative e della presenza dell'AIMC nel contesto professionale, sociale ed ecclesiale; si impegna, inoltre, a condividere lo stile dell'Associazione, improntato a cooperazione, solidarietà, mutualità e a sostenerla economicamente con la quota annuale e, secondo le sue possibilità e la sua scelta, con liberi contributi.

Art. 12

Decadenza ed esclusione

1. Il socio decade automaticamente per morosità della quota associativa.
2. Sono esclusi con motivata deliberazione del Consiglio di Sezione i soci che si siano posti o si pongano gravemente in contrasto o in situazione di rilevante incompatibilità con i principi e i valori affermati dallo Statuto o con gli scopi e le finalità dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione, da effettuarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo pec, del motivato provvedimento di esclusione.
3. Il socio escluso può adire, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esclusione, il Consiglio provinciale competente per territorio, o, in caso di provincia mono-sezionale, il Consiglio regionale che discuterà della questione nella prima riunione utile. Il ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.





Capo IV

Struttura associativa e organi di governo

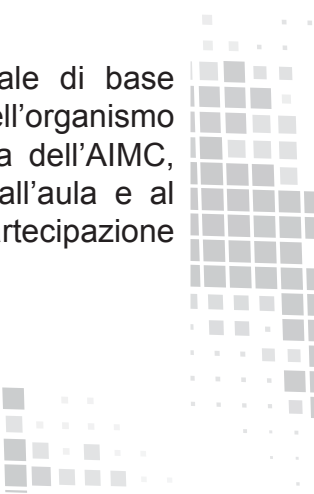
Art. 13

Organizzazione sul territorio

1. L'AIMC si organizza sul territorio nelle dimensioni sezionale, provinciale, regionale e nazionale.
2. Le diverse dimensioni si dotano di strutture di governo e di gestione che operano in autonomia nei limiti e secondo le specifiche attribuzioni statutarie.
3. Nel caso di presenza di una sola Sezione a livello provinciale, questa ne assume i compiti. Nel caso in una Regione esista una sola Sezione, questa assume anche compiti e funzioni di rappresentanza regionale.

Parte I - Dimensione sezionale

Art.14 **Sezione**

1. La Sezione è la dimensione territoriale di base dell'Associazione, cellula vitale dell'organismo associativo, luogo generativo della vita dell'AIMC, centro di operatività nella prossimità all'aula e al territorio, momento primario della partecipazione associativa.
 2. La Sezione nel proprio territorio:
- 



- interpreta i bisogni formativi;
 - attiva gruppi di scambio professionale;
 - elabora proposte operative;
 - offre servizi formativi e di consulenza professionale;
 - partecipa alla vita scolastico-professionale, culturale, sociale, ecclesiale;
 - cura e promuove le adesioni all'Associazione;
 - entra in dialogo e collabora con gli Enti locali.
3. La nuova Sezione si costituisce come struttura organizzativa se raggiunge il numero minimo di 15 soci.
 4. Per la costituzione di una nuova Sezione dell'AIMC è condizione necessaria il riconoscimento del Direttivo nazionale.
 5. Sulle eventuali controversie relative alla costituzione di Sezioni locali decide l'Organismo di garanzia di cui all'art. 46.
 6. Per le Sezioni già esistenti, che dovessero scendere sotto il numero minimo, è potestà del Direttivo nazionale decidere se garantirne il funzionamento per l'anno successivo su motivazioni oggettive e dichiarate.
 7. L'organismo territoriale superiore riconosce e promuove la formazione di gruppi territoriali ove se ne riscontri l'esigenza. Ogni gruppo nomina un coordinatore. I gruppi territoriali fanno riferimento ad una sezione secondo le indicazioni che l'organismo



territoriale superiore stabilisce, valutate le ragioni del gruppo.

8. Gli organi che costituiscono la Sezione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Direttivo;
- il Presidente.

Art. 15 **Assemblea di Sezione**

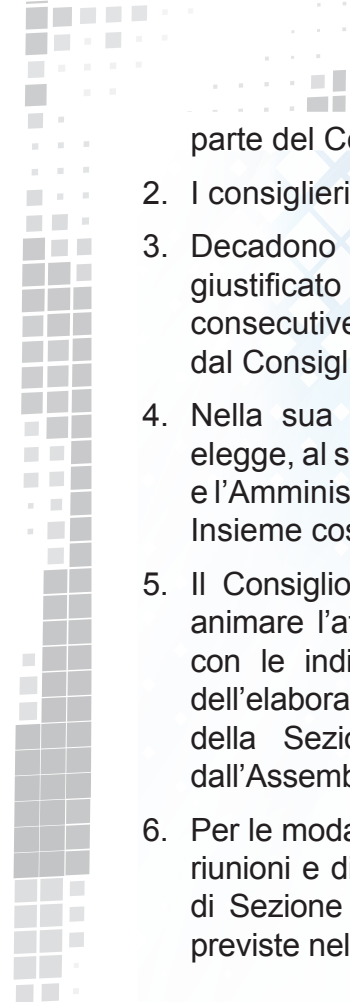
1. L'Assemblea, organo sovrano della Sezione, è composta da tutti i soci iscritti.
2. L'Assemblea di Sezione si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare gli orientamenti operativi per il Consiglio di Sezione, la programmazione delle attività, nonché per l'approvazione del rendiconto della gestione economica della Sezione stessa.
3. L'Assemblea di Sezione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in subordine, dal componente del Consiglio di Sezione più anziano per età oppure da un socio designato dai presenti.
4. L'Assemblea di Sezione si può riunire in seduta straordinaria ogni volta che lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci iscritti nella Sezione.

- 
5. L'Assemblea di Sezione provvede inoltre ad eleggere, secondo le scadenze statutarie, il Consiglio di Sezione, i soci stabiliti dal Consiglio regionale sia per la composizione del Consiglio provinciale, sia per i delegati al Congresso regionale, il delegato al Congresso nazionale. In caso di Sezione mono-provinciale, l'Assemblea elegge i delegati al Congresso regionale e il delegato al Congresso nazionale. In caso di mono-sezione regionale, l'Assemblea elegge il delegato al Congresso nazionale.
 6. L'Assemblea può deliberare lo scioglimento della Sezione e la devoluzione ai livelli territoriali superiori dell'eventuale patrimonio della Sezione stessa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.
 7. Le Assemblee di Sezione per la nomina dei delegati al Congresso nazionale debbono essere convocate almeno due mesi prima della data fissata per la celebrazione del Congresso nazionale.
 8. Le modalità di convocazione e di svolgimento sono definite nel Regolamento di cui all'art. 42.

Art. 16

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione è composto da un numero dispari di soci iscritti nella Sezione, variabile da cinque a nove, definito dall'Assemblea del rinnovo delle cariche. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 42. I coordinatori degli eventuali gruppi territoriali fanno
- 

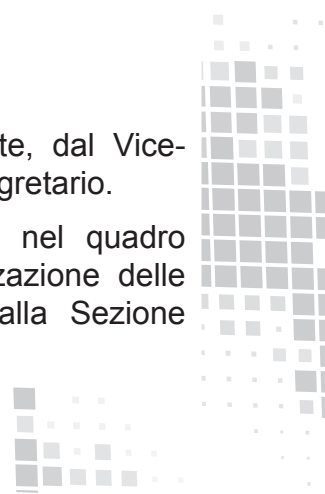


parte del Consiglio di Sezione.

2. I consiglieri possono essere rieletti.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Sezione.
4. Nella sua prima riunione, il Consiglio di sezione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore. Il Presidente nomina il Segretario. Insieme costituiscono il Direttivo.
5. Il Consiglio di Sezione ha il compito di dirigere e animare l'attività dell'AIMC in continuità e coerenza con le indicazioni dell'Assemblea. È responsabile dell'elaborazione del programma annuale dell'attività della Sezione, che sarà discusso e deliberato dall'Assemblea sezionale.
6. Per le modalità di convocazione, di svolgimento delle riunioni e di assunzione delle decisioni del Consiglio di Sezione valgono, in quanto applicabili, le norme previste nel Regolamento di cui all'art. 42.

Art. 17

Direttivo Sezionale

1. Il Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore, dal Segretario.
 2. Attua i compiti affidati alla Sezione nel quadro dell'attività dell'AIMC e per la realizzazione delle iniziative programmate e assunte dalla Sezione stessa.
- 

- 
3. È responsabile di fronte all'Assemblea di Sezione e all'Associazione tutta della promozione e gestione delle adesioni, nonché della gestione amministrativa della Sezione, ai sensi dell'art. 45.
 4. Ha responsabilità collegiale, di fronte al Consiglio Sezionale dell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio stesso.
 5. Il Direttivo è convocato secondo un calendario fissato dal Presidente e non meno di tre volte all'anno.

Art.18

Il Presidente

1. Il Presidente sezionale rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione, ne è il rappresentante legale a livello sezionale e ne coordina l'attività generale. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio sezionale e il Direttivo.

Parte II - Dimensione provinciale

Art. 19

Provincia

1. La Provincia, quale dimensione territoriale, è snodo associativo fra Sezioni e Regione, con funzioni di rappresentanza, documentazione, osservazione, orientamento, coordinamento e formazione.
 2. Gli organi che costituiscono la Provincia sono:
- 

- il Consiglio;
- il Direttivo;
- il Presidente.

Art. 20

Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è composto dai Presidenti delle Sezioni della Provincia e, per ciascuna Sezione, dai componenti eletti dall'Assemblea di Sezione.
2. Elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore. Il Presidente nomina il Segretario. Insieme costituiscono il Direttivo.
3. Ha il compito di:
 - prendere atto della costituzione delle Sezioni nel territorio di competenza;
 - interagire con l'autorità religiosa e le istituzioni del territorio di competenza;
 - monitorare la vita associativa nei vari contesti per sostenere lo sviluppo delle singole Sezioni e l'andamento delle adesioni;
 - promuovere il sorgere di gruppi associativi nelle zone in cui l'AIMC non è ancora presente;
 - sostenere il processo di sviluppo delle professioni di scuola tenendo conto delle specifiche istanze di contesto;
 - valorizzare il patrimonio di vissuti ed esperienze



delle singole Sezioni;

-definire il numero dei consiglieri provinciali da eleggere in ciascuna Assemblea sezionale.

4. Il Consiglio provinciale può organizzare Conferenze di servizio come occasione di presenza, valutazione, indirizzo.
5. Per le modalità di convocazione, di svolgimento delle riunioni e di assunzione delle decisioni del Consiglio provinciale valgono, in quanto applicabili, le norme previste nel Regolamento di cui all'art. 42.

Art. 21 **Direttivo provinciale**

1. Il Direttivo provinciale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore, dal Segretario.
2. Attua i compiti affidati dal Consiglio nel quadro dell'attività dell'AIMC e per la realizzazione delle iniziative programmate e assunte dal Consiglio stesso.
3. È responsabile di fronte al Consiglio e all'Associazione tutta della gestione amministrativa, ai sensi dell'art. 45.
4. Ha responsabilità collegiale, di fronte al Consiglio dell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio stesso.
5. Il Direttivo provinciale è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno.



Art. 22

Il Presidente provinciale

1. Il Presidente provinciale rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione, ne è il rappresentante legale a livello provinciale e ne coordina l'attività generale. Convoca e presiede il Consiglio provinciale e il Direttivo.

Parte III - Dimensione regionale

Art. 23

Regione

1. La Regione è la dimensione territoriale che realizza l'autonomia operativa e progettuale dell'AIMC sul territorio di competenza e costruisce indirizzi condivisi, interagendo e collaborando con le istituzioni regionali sul piano scolastico, culturale, sociale, professionale, ecclesiale. Contribuisce all'elaborazione delle politiche culturali, scolastiche e formative della Regione, con particolare riguardo all'orientamento e al diritto allo studio.
2. Gli organi che costituiscono la Regione sono:
 - il Consiglio;
 - il Direttivo;
 - il Presidente;



-il Congresso.

Art. 24

Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto dai Presidenti dei Consigli provinciali e da altri Consiglieri, eletti dal Congresso regionale, secondo le modalità di cui all'art. 27, comma 6, il cui numero dovrà essere almeno pari a quello dei Presidenti provinciali più uno.
 2. Il Consiglio regionale elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore. Il Presidente nomina il Segretario.
 3. Ha il compito di:
 - monitorare la presenza associativa;
 - coordinare le dimensioni provinciali;
 - attivare progetti di territorio, tenuto anche conto delle norme regionali relative al diritto allo studio e all'associazionismo.
 4. Il Consiglio regionale può organizzare Conferenze di servizio come occasione di presenza, valutazione, indirizzo.
 5. Per le modalità di convocazione, di svolgimento delle riunioni e di assunzione delle decisioni del Consiglio regionale valgono, in quanto applicabili, le norme previste nel Regolamento di cui all'art. 42.
- 

Art. 25

Direttivo regionale

1. Il Direttivo regionale è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dall'Amministratore, dal Segretario.
2. Attua i compiti affidati al Consiglio nel quadro dell'attività dell'AIMC e per la realizzazione delle iniziative programmate e assunte dal Consiglio stesso. Altresì, è responsabile di fronte al Consiglio e all'Associazione tutta della gestione amministrativa, ai sensi dell'art. 45. Ha responsabilità collegiale, di fronte al Consiglio dell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 26

Il Presidente regionale

1. Il Presidente regionale rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione, ne è il rappresentante legale a livello regionale e ne coordina l'attività generale. Convoca e presiede il Consiglio regionale e il Direttivo.

Art. 27

Congresso regionale

1. Il Congresso regionale ha il compito di valutare l'andamento del quadriennio precedente e di deliberare gli indirizzi per l'attività quadriennale del Consiglio regionale in coerenza con l'indirizzo politico nazionale dell'AIMC.
2. Il Congresso regionale si celebra su convocazione



del Consiglio regionale. Modalità di convocazione, svolgimento, votazione, verbalizzazione sono definite nel Regolamento di cui all'art. 42. La convocazione del Congresso regionale è comunicata dal Consiglio regionale ai Consigli provinciali, ai Consigli sezionali e ai membri di diritto e, per conoscenza, al Consiglio nazionale.

3. Al Congresso regionale partecipano:

-per mandato, i delegati eletti da tutti i soci della Regione nelle Assemblee di Sezione, in proporzione al numero degli iscritti di ciascuna Sezione, con elettorato attivo e passivo;

-per diritto, i Presidenti dei Consigli di Sezione, i Presidenti dei Consigli provinciali, i Consiglieri nazionali iscritti negli elenchi di una Sezione della Regione, nonché i Consiglieri regionali uscenti, con diritto di parola e con solo elettorato passivo, se non delegati;

-partecipa al Congresso regionale il Presidente nazionale o un Consigliere nazionale suo delegato con funzione di garante della regolarità delle operazioni.

4. Il Congresso è aperto a tutti i soci della Regione in regola con gli adempimenti statutari.
 5. Tutti i soci della Regione in regola con gli adempimenti statutari godono del diritto di elettorato passivo.
 6. Il Congresso elegge i Consiglieri regionali a scrutinio segreto.
- 

Art. 28

Rapporti con l'Autorità Ecclesiale

1. La Sezione, la Provincia e la Regione stabiliscono rapporti con l'Autorità diocesana o le Autorità diocesane territorialmente competenti.
2. Le Sezioni che si costituiscono sul territorio della stessa Diocesi, d'intesa con i Consigli provinciali di pertinenza, si danno forme di coordinamento in ordine alla loro attività in campo ecclesiale e alla promozione ed elaborazione della Pastorale scolastica.
3. La Provincia collabora con le Autorità diocesane competenti territorialmente in ordine all'attuazione delle iniziative di Pastorale scolastica.
4. La Regione collabora con la Conferenza Episcopale Regionale.

Parte IV - Dimensione nazionale

Art. 29

Nazionalità

1. La dimensione nazionale esprime un carattere identitario dell'AIMC, che ravvisa nella nazionalità un valore storico e culturale da rafforzare nell'interazione organica con le autonomie regionali e le espressioni territoriali; anche in questo si consolidano le ragioni di un'appartenenza che si fonda su valori comuni e condivisi, primi fra tutti quelli della proposta cristiana



e dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana.

Art. 30

Organismi nazionali

1. Alla dimensione nazionale è affidata la sintesi politica che deve tener presenti due valenze dell'essere associativo: la professionalità e la territorialità. Gli organismi nazionali sono:
 - il Congresso nazionale;
 - il Consiglio nazionale;
 - il Direttivo;
 - il Presidente.

Art. 31

Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale è sovrano ed è il supremo organo dell'Associazione; esprime unitariamente la presenza e l'attività dell'AIMC a livello nazionale, assumendone le problematiche culturali, educative, professionali e sociali come elemento di continuità e di attualità della proposta e dell'iniziativa associativa.
 2. Al Congresso nazionale partecipano:
 - per mandato, i delegati eletti da tutti i soci nelle Assemblee di Sezione, rappresentanti la media degli iscritti nei rispettivi elenchi nell'ultimo quadriennio, con diritto di elettorato attivo e passivo;
 - per diritto, i Consiglieri nazionali uscenti, i Presidenti
- 

regionali, i Presidenti provinciali, con diritto di parola e solo con elettorato passivo, se non delegati.

3. In caso di Congressi straordinari o Assemblee straordinarie, il delegato rappresenta i voti della propria Sezione calcolati con la media degli iscritti degli anni determinati in base al Regolamento congressuale o dell'Assemblea.
4. Il Congresso nazionale è aperto a tutti i soci che siano in regola con gli adempimenti statutari.
5. Tutti i soci in regola con gli adempimenti statutari godono del diritto di elettorato passivo.
6. Il Congresso nazionale:
 - elegge il Consiglio nazionale;
 - delibera le linee generali di politica associativa per il quadriennio;
 - elegge i componenti, non di diritto, dell'Organismo nazionale di garanzia di cui all'art. 46 e il Collegio dei Sindaci Revisori di cui all'art. 48;
 - discute ed approva eventuali modifiche statutarie, proposte all'attenzione congressuale secondo il Regolamento del Congresso stesso.
7. Le modalità di indizione, svolgimento, votazione e verbalizzazione sono definite dal Regolamento di cui all'art. 42.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati. In caso di

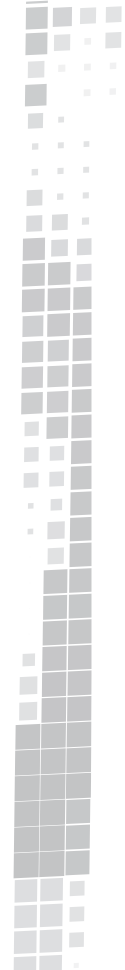


scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Congresso nazionale delibera la devoluzione del patrimonio dell'AIMC ad altra Associazione con finalità analoga o ad enti di pubblica utilità.

Art. 32

Consiglio nazionale

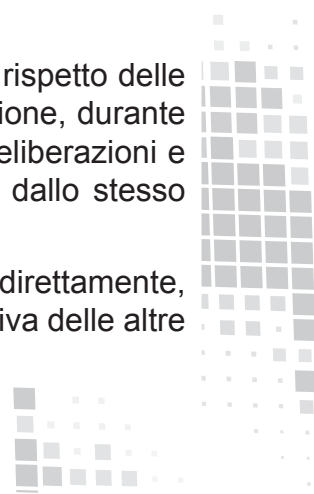
1. Il Consiglio nazionale è organo di coordinamento, promozione, indirizzo e decisionalità politica della dimensione nazionale dell'AIMC, secondo le linee generali deliberate dal Congresso nazionale. Esso è garante dell'andamento generale e dell'unità ideale, organizzativa e programmatica dell'Associazione.
 2. Il Consiglio è formato da ventisette membri eletti dal Congresso nazionale, tenendo presenti sia il criterio della rappresentanza professionale sia quello della rappresentanza territoriale delle macro aree (Sud – Isole – Centro – Nord). Fanno parte di diritto del Consiglio nazionale i Presidenti regionali. Le modalità di elezione sono demandate al Regolamento di cui all'art. 42.
 3. Il Consiglio elegge il Presidente nazionale e, al suo interno, tre membri del Direttivo di cui all'art. 35.
 4. In particolare, al Consiglio nazionale sono affidati i compiti di:
 - promuovere linee di politica associativa nell'interazione tra ragioni identitarie e originalità dei diversi contesti;
 - favorire il riconoscimento dell'autonomia dell'AIMC
- 



all'interno del sistema di autonomie sociali;

- riorientare il rapporto scuola/società nel segno della centralità della persona;
- favorire la promozione di una cultura associativa come alternativa a forme di individualismo e di localismo;
- sviluppare la coscienza laicale, generativa di stili di gratuità, di servizio e di solidarietà, in primo luogo nella stessa comunità associativa;
- svolgere le funzioni di coordinamento e vigilanza su ogni dimensione associativa;
- interagire con le istituzioni, con la realtà sociale, ecclesiale, politica e con le espressioni dell'associazionismo professionale e del volontariato nazionale ed internazionale;
- rafforzare e sviluppare la visibilità del sistema delle professioni scolastiche;
- attivare la ricerca in ordine alle problematiche sociali, educative, professionali, formativo-scolastiche.

5. Il Consiglio, inoltre:

- risponde al Congresso nazionale, nel rispetto delle norme di legge e statutarie, dell'attuazione, durante il periodo del proprio mandato, delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici approvati dallo stesso Congresso nazionale;
 - promuove la formazione dei soci sia direttamente, sia sostenendo adeguatamente l'iniziativa delle altre
- 



dimensioni territoriali dell'Associazione;

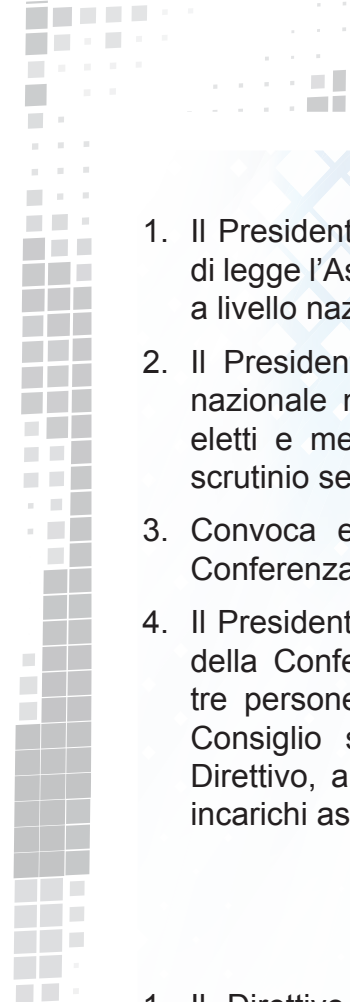
- determina la quota sociale annuale;
 - approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - indice il Congresso nazionale, con la modalità di cui all'art. 31;
 - convoca la Conferenza nazionale di cui all'art. 36.
6. Si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale, almeno tre volte l'anno. Può essere convocato in via straordinaria su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.
 7. Il Consiglio nazionale si dota di un Regolamento interno per il proprio funzionamento.

Art. 33

Conferenza dei Presidenti regionali

1. La Conferenza dei Presidenti regionali ha funzione di sintesi delle istanze territoriali e di consultazione per la valorizzazione delle autonomie regionali in rete. La Conferenza dei Presidenti regionali è costituita da tutti i Presidenti regionali.
2. La Conferenza è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente nazionale o su richiesta motivata di almeno due terzi dei Presidenti regionali.
3. Il Presidente regionale impossibilitato a partecipare alla riunione della Conferenza può delegare un consigliere regionale per garantire la rappresentatività territoriale.





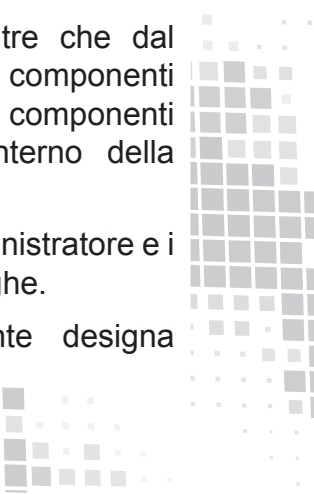
Art. 34

Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale rappresenta a tutti gli effetti di legge l'Associazione, ne è il rappresentante legale a livello nazionale e ne coordina l'attività generale.
2. Il Presidente nazionale viene eletto dal Consiglio nazionale nella duplice composizione con membri eletti e membri di diritto, con votazione diretta a scrutinio segreto.
3. Convoca e presiede il Consiglio nazionale e la Conferenza dei Presidenti regionali.
4. Il Presidente, all'interno del Consiglio nazionale e/o della Conferenza dei Presidenti regionali, designa tre persone che, unitamente ad altri tre eletti dal Consiglio stesso nel suo seno, costituiscono il Direttivo, all'interno del quale vengono attribuiti gli incarichi associativi.

Art. 35

Direttivo nazionale

1. Il Direttivo nazionale è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, dai tre componenti eletti dal Consiglio nazionale e dai tre componenti designati dal Presidente anche all'interno della Conferenza dei Presidenti regionali.
 2. Il Direttivo, al suo interno, elegge l'Amministratore e i due Vicepresidenti e attribuisce le deleghe.
 3. All'interno del Direttivo, il Presidente designa
- 



il Segretario nazionale e, tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente vicario.

4. Il Direttivo nazionale ha responsabilità collegiale, di fronte al Consiglio nazionale dell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni del Consiglio stesso; assicura l'organizzazione e la funzionalità del Centro Nazionale; risponde al Consiglio nazionale della gestione amministrativa dell'Associazione.
5. Si riunisce, di norma, una volta al mese secondo un calendario annualmente prestabilito e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 36

Conferenza nazionale

1. Il Consiglio nazionale convoca almeno una volta nel proprio mandato una Conferenza nazionale, di cui definisce l'ordine del giorno.
 2. Essa ha compiti di:
 - discussione e definizione degli indirizzi programmatici e delle prospettive di azione, facendo sintesi delle problematiche nazionali e delle istanze territoriali;
 - consultazione per l'orientamento politico-scolastico ed associativo, tenendo conto della necessaria valorizzazione delle autonomie regionali e delle esigenze specifiche del territorio associativo.
 3. Alla Conferenza nazionale, aperta a tutti i responsabili della rete associativa, partecipano, in particolare, il
- 

Consiglio nazionale, la Conferenza dei Presidenti regionali, i Presidenti provinciali, i Presidenti sezionali.

4. La Conferenza nazionale formula istanze e proposte al Consiglio nazionale.

Parte V - Norme generali

Art. 37

Convocazione dei Congressi e durata dei Consigli

1. Il Congresso nazionale si riunisce, ordinariamente, ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta la convocazione sia deliberata dal Consiglio nazionale a maggioranza di due terzi o sia richiesta da almeno un decimo dei soci, con mozione motivata nominativamente sottoscritta. Le medesime modalità si applicano ai Congressi regionali.
2. Il Consiglio nazionale dura in carica, ordinariamente, quattro anni, come pure i Consigli sezionali, provinciali e regionali.
3. Le Assemblee di Sezione, i Congressi e il rinnovo dei diversi Consigli si collocano nello stesso anno sociale con modalità di svolgimento e di elezione definite con Regolamento da parte del Consiglio nazionale.

Art. 38

Incompatibilità

1. Per garantire l'autonomia associativa, l'assunzione

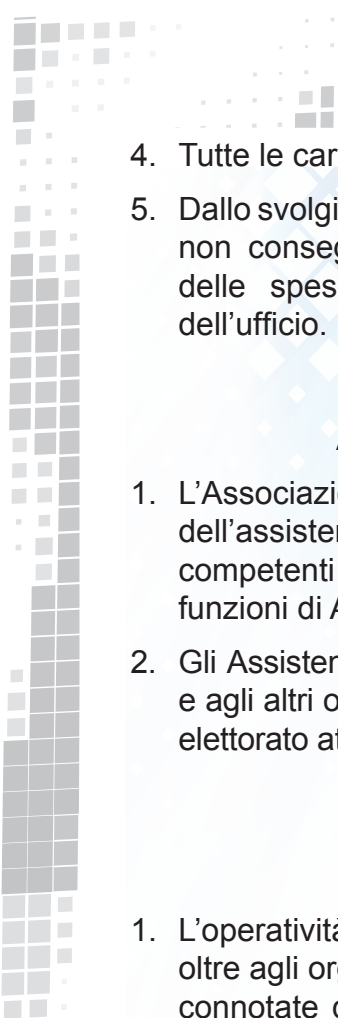


di responsabilità di presidenza – dalla dimensione sezionale a quella nazionale – è incompatibile con la contemporanea assunzione di cariche dirigenziali di livello pari o superiore in partiti, sindacati, associazioni di categoria.

Art. 39

Cariche sociali

1. Per maggiore democraticità e partecipazione:
 - non sono cumulabili le responsabilità sociali all'interno dello stesso organo di governo;
 - non è consentito il cumulo degli incarichi di presidenza provinciale, regionale e nazionale;
 - non è consentito il cumulo dell'incarico di Presidente regionale con quello di Consigliere nazionale eletto: l'opzione si deve esercitare entro 30 giorni dall'avvenuta elezione;
 - è limitata al numero massimo di tre mandati la carica di Presidente in ciascuna dimensione tranne che in quella sezionale;
 - è limitata al numero massimo di tre mandati la carica di Consigliere nazionale.
 2. Si possono assumere cariche e responsabilità sociali, ivi compresa quella di delegato al Congresso nazionale, soltanto dopo tre mesi di iscrizione all'Associazione.
 3. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi all'Associazione.
- 

- 
4. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
 5. Dallo svolgimento delle funzioni e cariche associative non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione dell'ufficio.

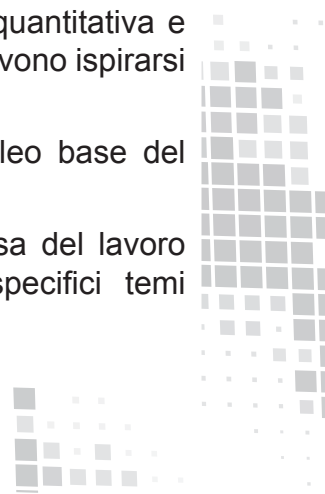
Art. 40

Assistenza ecclesiastica

1. L'Associazione ad ogni livello e dimensione si avvale dell'assistenza religiosa di sacerdoti, designati dalle competenti Autorità ecclesiastiche, che svolgono funzioni di Assistenti ecclesiastici.
2. Gli Assistenti ecclesiastici partecipano alle assemblee e agli altri organi associativi, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Art. 41

Strutture di lavoro

1. L'operatività associativa, per realizzarsi, richiede, oltre agli organi di governo, anche strutture di lavoro connotate da flessibilità e da varietà quantitativa e qualitativa. I criteri a cui tali strutture devono ispirarsi sono:
 - la dimensione di gruppo come nucleo base del lavoro associativo;
 - la progettualità come modalità diffusa del lavoro sia su aspetti associativi, sia su specifici temi professionali ed educativi.
- 

- 
2. Le diverse dimensioni territoriali dell'Associazione esprimono la propria autonomia organizzativa anche articolandosi in strutture di lavoro secondo i criteri sopra espressi, su decisione degli organi di governo.
 3. Per declinare i tratti identitari dell'Associazione, tre aspetti strutturali debbono costituire oggetto di attenzione in tutte le dimensioni associative: formazione, comunicazione e organizzazione.

Art. 42

Regolamento

1. Entro tre mesi dall'approvazione definitiva del presente Statuto, il Consiglio nazionale delibera l'adozione del Regolamento per la concreta applicazione e l'organizzazione operativa di quanto previsto dalle norme statutarie.

Capo V

Finanziamento e gestione amministrativa

Art. 43

Mezzi e finanziamenti

1. L'Associazione persegue le proprie finalità con i seguenti mezzi:
 - quote associative;
 - oblazioni, donazioni, lasciti di soci e non soci;
 - contributi di istituzioni ed enti pubblici e privati;
- 

- proventi e contribuzioni derivanti dalle attività sociali;
- ogni altra attività comunque compatibile con la natura dell'Associazione.

Art. 44

Quote associative

1. Annualmente il Consiglio nazionale determina la quota associativa e stabilisce la parte di competenza nazionale. La parte residua è ripartita tra Sezione, Provincia e Regione secondo criteri stabiliti dal Consiglio di ciascuna Regione.
2. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dall'appartenenza all'Associazione, le quote e i contributi versati non possono essere restituiti. Quote e contributi non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 45

Gestione economico-finanziaria dell'Associazione

1. La gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nelle diverse dimensioni, rientra nella responsabilità collegiale dei Consigli di Sezione, dei Consigli provinciali, dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale, ciascuno per la propria competenza.
2. La gestione economico-finanziaria è regolamentata come segue.
 - a) Per la parte delle attività associative di loro competenza, la Sezione, la Provincia, la Regione



hanno autonomia organizzativa e amministrativa e ne sono responsabili, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio nazionale al fine di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale.

b) L'Amministratore della dimensione sezionale, provinciale, regionale e nazionale cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche. Inoltre, predispone per le dimensioni sezionali, provinciali, regionali una rendicontazione annuale. Per la dimensione nazionale predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e il rendiconto economico di cui ai successivi commi, accompagnandoli con idonea relazione contabile.

c) Gli esercizi delle varie dimensioni associative chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

d) Ogni anno il Direttivo di Sezione predispone il rendiconto economico dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Sezione entro 120 giorni dall'inizio dell'anno solare. Parimenti, entro la stessa data, i Consigli provinciali, i Consigli regionali e il Consiglio nazionale approvano un rendiconto economico dell'attività svolta nell'anno precedente. Il Direttivo nazionale trasmette il rendiconto annuale al Collegio nazionale dei Sindaci revisori, per gli aspetti di sua competenza, che esprime parere al Consiglio Nazionale.

e) Il rendiconto economico deve restare a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua conoscenza nei quindici giorni che precedono le



Assemblee convocate per la sua approvazione

f) Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio nazionale è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio predisposto e presentato dal Direttivo nazionale.

g) I Consigli di Sezione, i Consigli provinciali, i Consigli regionali, il Consiglio nazionale definiscono ogni norma relativa all'uso dei beni patrimoniali e delle attrezzature, nonché agli eventuali compensi o rimborsi assegnati, a vario titolo, a soci collaboratori, nel rispetto della gratuità delle cariche sociali di cui all'art. 2 comma 1. I Direttivi di ogni dimensione assumono ogni decisione, per quanto di competenza, in ordine a eventuali dipendenti ed alle forme e modalità del loro rapporto di lavoro.

h) Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse a termini di legge.

i) Per le attività che comportino obblighi tributari, ciascuna dimensione dell'Associazione è soggetto autonomo d'imposta.

j) Ogni dimensione associativa cura la custodia, per almeno dieci anni, dei libri contabili eventualmente richiesti e dei documenti giustificativi.



Capo VI

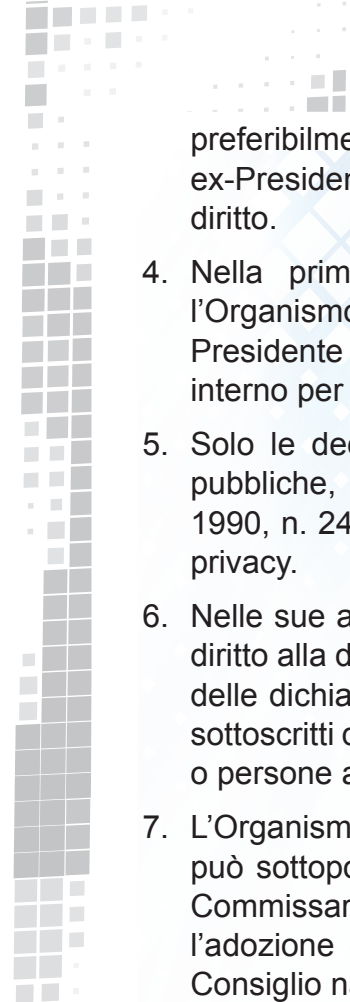
Organismi di garanzia e di controllo

Art. 46

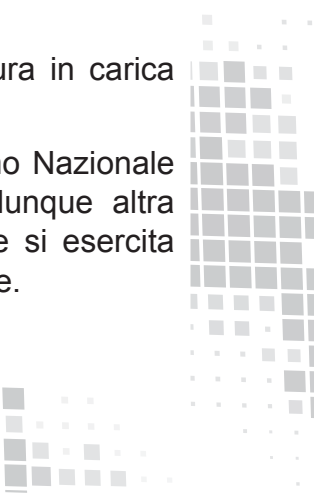
Organismo Nazionale di Garanzia

1. È istituito a livello nazionale un Organismo Nazionale di Garanzia, distinto dagli organi di governo, con il compito di garantire l'applicazione dello spirito e della lettera dello Statuto, al fine della tutela e dello sviluppo dell'identità e dell'unità associative.
2. L'Organismo nazionale:
 - vigila sulla sigla, sul suo rispetto e su eventuali abusi;
 - dirime eventuali controversie insorte fra i diversi livelli associativi;
 - interviene direttamente nel caso di gravi situazioni individuali e collettive a tutela dello Statuto, dell'identità e della deontologia associative;
 - propone motivatamente, ove ritenuto necessario, l'adozione di provvedimenti anche disciplinari, che debbono essere adottati dagli organi statutari competenti;
 - sottopone al Congresso nazionale una relazione sull'attività svolta.
3. L'Organismo Nazionale di Garanzia è formato da 5 soci eletti dal Congresso nazionale, con almeno cinque anni di appartenenza associativa,





preferibilmente con specifiche responsabilità e dagli ex-Presidenti nazionali, che ne sono componenti di diritto.

4. Nella prima riunione dopo la sua costituzione l'Organismo Nazionale di Garanzia nomina il proprio Presidente e il Segretario e si dà un regolamento interno per il suo funzionamento.
 5. Solo le decisioni – sempre motivate – sono rese pubbliche, salvi i diritti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy.
 6. Nelle sue attività l'Organismo di Garanzia rispetta il diritto alla difesa e al contraddittorio e redige verbale delle dichiarazioni ricevute. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti e dalle eventuali parti o persone ascoltate.
 7. L'Organismo di Garanzia al termine del procedimento può sottoporre al Direttivo nazionale la proposta di Commissariamento di dimensioni territoriali: avverso l'adozione del provvedimento è previsto ricorso al Consiglio nazionale.
 8. L'Organismo Nazionale di Garanzia dura in carica quattro anni.
 9. La carica di componente dell'Organismo Nazionale di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica associativa. L'eventuale opzione si esercita entro trenta giorni dall'avvenuta elezione.
- 



Art. 47

Provvedimenti disciplinari

1. L'Organismo di Garanzia al termine del procedimento può sottoporre al Consiglio nazionale la proposta di eventuali sanzioni disciplinari al singolo socio.
2. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci possono essere:
 - ammonimento scritto;
 - sospensione dalle cariche associative (per un tempo determinato);
 - esclusione dall'elettorato passivo;
 - espulsione dall'Associazione con la perdita dello status di socio.
3. I provvedimenti vengono presi dal Consiglio Nazionale a maggioranza. Per l'espulsione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3.
4. Il Consiglio, in caso di non accoglimento della proposta dell'Organismo di Garanzia, deve motivare tale decisione.

Art. 48

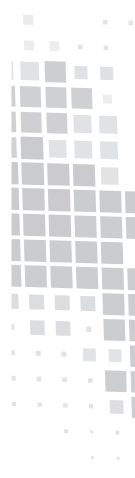
Collegio nazionale dei Sindaci Revisori

1. È istituito il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori, con il compito di vigilare sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione nelle sue varie dimensioni territoriali e nazionale.
2. Il Collegio deve, in particolare, controllare





l'amministrazione dell'Associazione, vigilare per quanto di sua competenza sull'osservanza della legge e dello Statuto; accertare inoltre la regolare tenuta della contabilità sociale richiesta e la corrispondenza del rendiconto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili richieste. Il Collegio può altresì controllare la situazione di cassa e l'inventario dei beni, in ogni dimensione associativa.

3. Il Collegio sottopone annualmente al Consiglio nazionale una relazione amministrativo-contabile che accompagna il rendiconto economico nazionale e che deve essere approvata insieme con esso; propone alle diverse dimensioni associative indirizzi per l'uniformità degli adempimenti gestionali; interviene con opportuni suggerimenti là dove ne ravvisi la necessità, in ogni dimensione associativa.
 4. Il Collegio può altresì richiedere, per quanto di sua competenza, notizie sull'andamento delle attività associative o su particolari questioni.
 5. Il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori è composto da tre membri soci con funzione di componenti effettivi eletti dal Congresso nazionale. Il Congresso elegge, inoltre, due soci con funzione di componenti supplenti.
 6. Il Collegio elegge, al suo interno, il Presidente e resta in carica per quattro anni. I suoi componenti non possono essere revocati se non per giusta causa.
- 



Capo VII

Norme finali e transitorie

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale straordinaria e la sua pubblicazione all'albo associativo e comunque con l'attivazione delle procedure per la celebrazione del XXII Congresso nazionale.

Art. 50

Modifiche statutarie

1. Le modifiche al presente statuto possono essere apportate dal Congresso nazionale o da una Assemblea straordinaria dei soci convocata dal Consiglio nazionale con maggioranza qualificata dei 2/3.



REGOLAMENTO

PARTE I - Dimensione Sezionale

Art. 1

Assemblea di Sezione

1. L'Assemblea di Sezione è convocata, per iscritto (lettera o mail), ordinariamente con un preavviso di almeno 10 giorni. In concomitanza con il rinnovo degli Organismi Statutari con un preavviso di 20 giorni.
2. La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede, stabiliti dal Consiglio di Sezione.
3. In prima convocazione l'Assemblea è valida a maggioranza dei soci aventi diritto, che hanno rinnovato l'adesione e versato la quota associativa per l'anno in corso. In seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno ma almeno a distanza di due ore dalla prima convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
4. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, sono raccolti ordinatamente. In concomitanza con il rinnovo degli Organismi Statutari, il verbale è redatto sulla base di appositi moduli forniti dalla Segreteria nazionale.
5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza (metà



più uno dei presenti), con votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto; si può procedere a scrutinio palese se in tal senso si esprime l'Assemblea.

6. L'Assemblea di Sezione elegge il socio o i soci che, insieme ai Presidenti di Sezione, andranno a comporre il Consiglio provinciale. L'elezione avviene con voto diretto e segreto sulla base di una lista unificata. Possono essere espresse preferenze fino ai 2/3 dei membri da eleggere. Nel caso il numero di candidati non sia superiore al numero dei soci da eleggere si può procedere a scrutinio palese, se in tal senso si esprime la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea.
7. L'Assemblea procede all'elezione dei delegati al Congresso regionale con le medesime modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio provinciale. Si elegge un membro ogni 15 soci o frazione uguale o superiore a 8, in regola con l'adesione.
8. Per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale, ogni Assemblea di Sezione elegge un solo delegato, che porta al Congresso il numero di voti pari alla media quadriennale, o degli anni deliberati in tal senso dal Consiglio nazionale, dei soci regolarmente iscritti.

L'elezione del delegato avviene con voto diretto e segreto sulla base di lista unificata che deve



contenere un numero di candidati superiore ad uno.

Per eventuali modifiche statutarie il delegato al Congresso nazionale o all'Assemblea nazionale rappresenta i voti pari alla media quadriennale, o degli anni deliberati in tal senso dal Consiglio nazionale, dei soci regolarmente iscritti.

Art. 2

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione viene eletto dall'Assemblea sezionale con voto diretto e segreto sulla base di una lista unificata. Possono essere espresse preferenze fino ai $\frac{2}{3}$ dei membri da eleggere. Nel caso il numero di candidati non sia superiore al numero dei consiglieri da eleggere si può procedere a scrutinio palese se in tal senso si esprime l'Assemblea.
2. Il Consiglio di Sezione, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 16, è convocato dal Presidente ordinariamente almeno tre volte l'anno e, in seduta straordinaria, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
3. La convocazione, disposta per iscritto (lettera o mail) con preavviso di almeno 10 giorni, deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede.
4. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
5. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio, sono raccolti



ordinatamente.

6. Le decisioni sono assunte a maggioranza con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto a meno che il Consiglio non si esprima per il voto palese.
7. In caso di dimissioni di un consigliere, questi viene sostituito tramite surroga con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente in attesa di nuove elezioni.
8. Il Consiglio di Sezione, dopo l'elezione del Presidente, può cooptare fino a tre membri per assicurare rappresentanza ed efficacia associative. Vengono invitati al Consiglio sezionale il/i socio/i eletti nel Consiglio provinciale, nel Consiglio regionale e nel Consiglio nazionale.

Art. 3 **Direttivo sezionale**

1. La convocazione del Direttivo sezionale avviene, di norma 5 giorni prima se non presenti caratteri di urgenza esplicitati nella convocazione, in forma scritta per mail. Delle riunioni del Direttivo si stende, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente, verbale delle sole delibere votate.



PARTE II - Dimensione provinciale

Art. 4

Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art.20 dello Statuto, è convocato dal Presidente ordinariamente almeno tre volte l'anno e, in seduta straordinaria, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
2. La convocazione, disposta per iscritto (lettera o mail) con preavviso di almeno 10 giorni, deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede.
3. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
4. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio, sono raccolti ordinatamente.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto a meno che il Consiglio non si esprima per il voto palese.
6. Decadono dalla carica i componenti eletti del Consiglio provinciale che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale. Il consigliere decaduto o dimissionario



viene sostituito tramite surroga con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente in attesa di nuove elezioni.

7. Il Consiglio provinciale, dopo l'elezione del Presidente, può cooptare fino a tre membri per assicurare rappresentanza ed efficacia associative. Possono essere invitati al Consiglio provinciale i soci eletti nel Consiglio regionale e nel Consiglio nazionale.

Art. 5

Direttivo provinciale

1. La convocazione del Direttivo provinciale avviene, di norma 5 giorni prima se non presenti caratteri di urgenza esplicitati nella convocazione, in forma scritta per mail. Delle riunioni del Direttivo si stende, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente, verbale delle sole delibere votate.
- 

PARTE III - Dimensione regionale

Art. 6

Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art.24 dello Statuto, è convocato dal Presidente ordinariamente almeno ogni quattro mesi e, in seduta straordinaria, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda motivata e sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.
2. La convocazione, disposta per iscritto (lettera o mail) con preavviso di almeno 10 giorni, deve contenere: l'ordine del giorno, l'ora di inizio dei lavori e la sede.
3. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti in carica.
4. I verbali delle sedute, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente del Consiglio, sono raccolti ordinatamente.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si tratti di delibere riguardanti persone si procede con votazione a scrutinio segreto a meno che il Consiglio non si esprima per il voto palese.
6. Decadono dalla carica i componenti eletti del Consiglio regionale che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni. La decadenza è pronunciata dal Consiglio regionale. Il consigliere decaduto o dimissionario



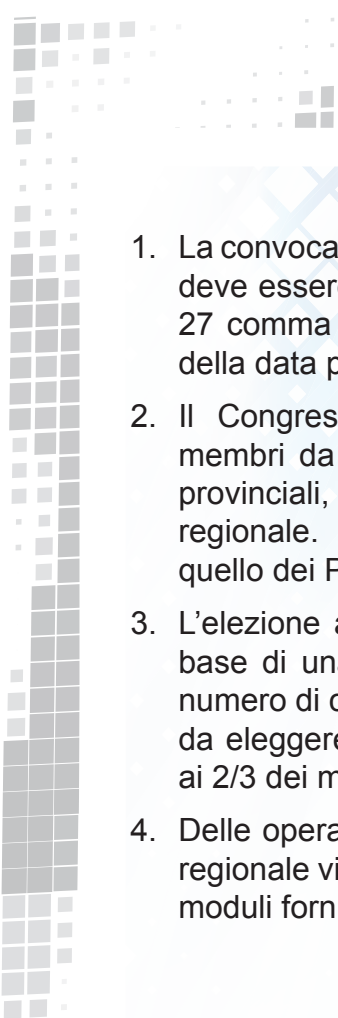
viene sostituito tramite surroga con il primo dei non eletti. In caso di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito dal Vicepresidente in attesa di nuove elezioni.

7. Il Consiglio regionale, dopo l'elezione del Presidente, può cooptare fino a tre membri per assicurare rappresentanza ed efficacia associative.
8. Possono essere invitati al Consiglio regionale i soci eletti nel Consiglio nazionale.
9. Il Consiglio regionale, oltre ai compiti previsti dall'art. 24 dello Statuto, definisce, valutata la situazione di ogni Provincia, il numero di membri che ogni Assemblea di sezione elegge per la composizione del Consiglio provinciale.
10. Visto lo Statuto speciale delle province di Trento e Bolzano, il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige è formato dalla unificazione dei due Consigli provinciali. Per la Valle d'Aosta le dimensioni regionale e provinciale coincidono.

Art. 7

Direttivo regionale

1. Il Direttivo regionale è convocato secondo un calendario fissato dal Presidente e non meno di tre volte l'anno. La convocazione avviene, di norma 5 giorni prima se non presenti caratteri di urgenza esplicitati nella convocazione, in forma scritta (lettera o mail). Delle riunioni del Direttivo si stende, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente, verbale delle sole delibere votate.
- 



Art. 8

Congresso regionale

1. La convocazione per iscritto del Congresso regionale deve essere inviata agli aventi diritto in base all'art. 27 comma 2 dello Statuto, almeno 20 giorni prima della data prevista.
2. Il Congresso regionale stabilisce il numero dei membri da eleggere che, insieme con i Presidenti provinciali, andranno a comporre il Consiglio regionale. Il numero dovrà essere almeno pari a quello dei Presidenti provinciali più uno.
3. L'elezione avviene con voto diretto e segreto sulla base di una lista unificata che deve contenere un numero di candidati superiore al numero dei membri da eleggere. Si possono esprimere preferenze fino ai 2/3 dei membri da eleggere.
4. Delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio regionale viene redatto verbale sulla base di appositi moduli forniti dalla Segreteria nazionale.



PARTE IV - Dimensione nazionale

Art.9 Congresso nazionale

1. Il Congresso nazionale si svolge a norma dell'art.31 dello Statuto e secondo apposito Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.
 2. Il Congresso nazionale è indetto dal Consiglio nazionale a maggioranza dei 2/3 dei presenti alla seduta convocata con all'o.d.g. l'indizione del Congresso.
 3. L'indizione è comunicata con la pubblicazione sul sito dell'Associazione e con mail ai Presidenti di tutte le Sezioni attive.
 4. Il Congresso si svolge in una o più giornate consecutive ed è presieduto da un Ufficio di presidenza composto da tre soci, anche non delegati al Congresso, nominati dai delegati al Congresso su indicazione del Direttivo nazionale. Vengono inoltre nominate, con le stesse modalità, la Commissione Verifica Poteri, la Segreteria del Congresso, la Commissione per la stesura della mozione congressuale e i seggi fra cui il Seggio Madre che raccoglierà tutti i risultati dei vari seggi.
 5. Il Congresso discute ed approva la mozione congressuale che delinea le linee generali di politica associativa per il quadriennio successivo.
 6. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto ed ogni delegato esprime la media quadriennale dei soci
- 

della propria Sezione.

7. Di tutte le operazioni congressuali viene steso verbale sintetico da parte della Segreteria del Congresso.
8. Per tutto quanto non indicato nello Statuto e/o nel presente Regolamento, vale il Regolamento congressuale approvato dal Consiglio nazionale.

Art.10 **Consiglio nazionale**

1. In rapporto alla qualifica professionale dei soci, esso si compone di: 18 Docenti, 8 Dirigenti scolastici, 1 Dirigente tecnico.
2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei delegati presenti al Congresso e unificate in una lista per ciascuna delle tre qualifiche professionali. Ogni lista unificata deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere. Ai fini della composizione delle liste, i soci pensionati vengono considerati appartenenti all'ultima categoria professionale nella quale hanno prestato servizio; questo criterio viene applicato anche ai soci che sono passati ad altre amministrazioni.
3. Ogni delegato esprime il proprio voto per ciascuna delle tre liste e può esprimere per ciascuna lista un numero di preferenze per un massimo di 12 per la lista dei Docenti; 5 per la lista dei Dirigenti scolastici; 1 per la lista dei Dirigenti tecnici.



Art.11

Direttivo nazionale

1. La convocazione del Direttivo nazionale avviene di norma 5 giorni prima, se non presenti caratteri d'urgenza, se non presenti caratteri in forma scritta per mail. Delle riunioni del Direttivo si stende, a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente, verbale delle sole delibere votate.

PARTE V- Norme generali

Art.12

Organismo Nazionale di Garanzia

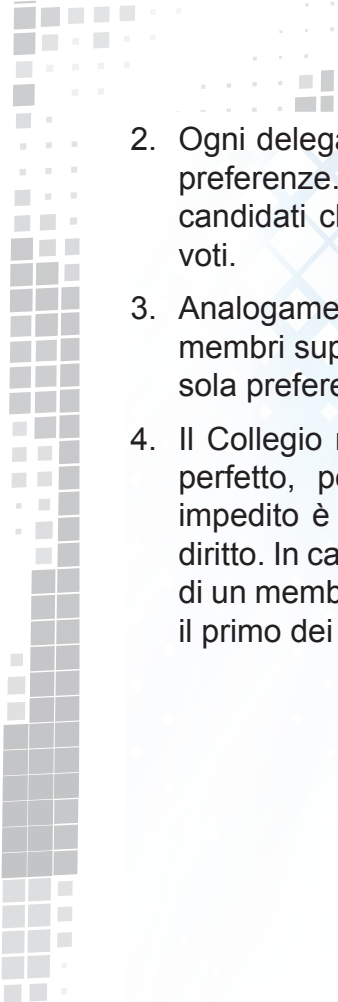
1. L'elezione dei cinque componenti dell'Organismo di Garanzia (art. 46) avviene sulla base di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei delegati presenti al Congresso e unificate in una lista che deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere.
2. Ogni delegato al Congresso può esprimere fino a 4 preferenze.

Art. 13

Collegio nazionale dei Sindaci Revisori

1. L'elezione dei tre membri effettivi (art. 48, comma 5) avviene sulla base di liste di candidati sottoscritte da almeno 1/5 dei delegati presenti al Congresso e unificate in una lista che deve contenere un numero di candidati superiore a quello dei membri da eleggere.



- 
2. Ogni delegato al Congresso può esprimere fino a 2 preferenze. Risultano eletti quali membri effettivi i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
 3. Analogamente si procede per l'elezione dei due membri supplenti. Ogni delegato può esprimere una sola preferenza.
 4. Il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori è organo perfetto, pertanto il membro effettivo assente o impedito è sostituito dal membro supplente avente diritto. In caso di decadenza di un membro effettivo o di un membro supplente, si procede alla surroga con il primo dei non eletti nella relativa lista.